



**REGOLAMENTO
della
Scuola di lingue e commercio
VILLA ERICA
Locarno**

Stato: ottobre 2010

Il presente regolamento si basa su:

- la Legge federale sulla formazione professionale, LFPr, del 13 dicembre 2002 (Stato 13 giugno 2006); e la relativa Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr);
- l'Ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998;
- il Regolamento (cantonale) sulla maturità professionale del 4 aprile 2000;
- il Programma quadro per la maturità professionale indirizzo commerciale del 4 febbraio 2003;
- il Piano normativo per le scuole svizzere di commercio emanato dall'UFIAML (ora UFFT) il 9 aprile 1981;
- il Programma di studio dell'istituto, Villa Erica, in vigore;

Preambolo.....	2
Curricoli di studio e riconoscimenti	2
CAPITOLO I.....	3
Piani degli studi.....	3
CAPITOLO II.....	5
Ammissione	5
CAPITOLO III.....	6
Note e promozione.....	6
CAPITOLO IV	9
Diploma di commercio e Attestato di maturità professionale commerciale	9
CAPITOLO V	14
Assenze e sanzioni disciplinari	14
CAPITOLO VI	16
Commissione d'esame Contestazioni in materia di valutazione e assegnazione del DC o della MPC	16
CAPITOLO VII	16
Disposizioni finali	16

Preambolo

La scuola media di commercio "Villa Erica, Scuola di lingue e commercio" (in seguito VE) è una scuola privata, aperta nel 1943 ed è retta e gestita dalle suore della Santa Croce di Ingenbohl.

Il motto che invita ad adeguarsi ai bisogni del tempo è stato sempre guida fedele durante tutto lo sviluppo storico della scuola fino ai nostri giorni.

La VE offre alle giovani una formazione basata sui principi cristiani e si sforza di dare loro fondamenti etici solidi sui quali potranno edificare la loro vita privata e professionale. La vita in comunità presso VE implica, da parte di tutte le persone in formazione, un comportamento irreprensibile, atteggiamenti e tenuta personale congrui.

La formazione avviene per principio in internato e per i ragazzi in semi-internato. Ciò offre un ambiente di studio favorevole, la possibilità di un'immersione completa nelle lingue tedesco e inglese. Vivendo insieme in comunità, le persone in formazione sviluppano le competenze sociali, imparano a rispettare gli altri. Siccome è richiesto uno studio regolare e intenso, esse imparano anche metodi di lavoro e di studio efficaci.

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al femminile e al maschile.

Curricoli di studio e riconoscimenti

¹ La VE rilascia alle persone in formazione, conformemente alle norme federali e cantonali vigenti, nell'ambito della SMC, dopo un ciclo di studi di tre anni a tempo pieno, il Diploma di commercio, riconosciuto dalla Confederazione ai sensi della LFP, nonché la MPC ai sensi della relativa ordinanza in materia, rilasciato dalla scuola e firmato dall'autorità cantonale competente.

² Il Diploma di commercio è riconosciuto dal 1980 dall'UFFT, dal 1998 è riconosciuto l'Attestato di Maturità professionale commerciale.

³ Il Programma d'istituto (PI) è stato approvato il 01.02.2007 (convalida finale) da parte della Commissione federale di maturità professionale (CFMP).

⁴ Nel 2004 la VE ha ottenuto il Certificato ISO 9001:2000.

⁵ La VE offre i seguenti curricoli di formazione:

- a) Corso triennale di lingue e commercio (in seguito 1C, 2C, 3C) a tempo pieno,
 - prepara al Diploma di commercio (in seguito DC), riconosciuto dall'UFIAML, che:
 - integra il Zertifikat Deutsch für den Beruf (Goethe – in seguito ZDfB)
 - integra il First Certificate in English of Cambridge (in seguito FCE)
 - prepara al Certificato svizzero d'informatico per utenti II SIZ (in seguito SIZ)
- b) Maturità professionale commerciale integrata (in seguito MPC), riconosciuta dall'UFFT, il cui primo anno svolto come tronco comune con il curriculum DC e il quarto anno come Pratica professionale di 39 settimane (in seguito MPC4)
- c) Corso preprofessionale linguistico come 10. anno scolastico (in seguito CPL)
- d) Formazione individualizzata per adulti con moduli personalizzati

⁶ L'insegnamento di diverse materie commerciali e di cultura generale sono impartite in una lingua straniera.

⁷ La direzione di VE assegna una docente di classe a ogni classe istituita presso l'istituto; l'attività della docente di classe è decisa dalla direzione e copre sia l'attività d'aula sia l'internato.

CAPITOLO I
Piani degli studi

Piano degli studi per l'ottenimento del DC e della MPC

Art. 1 Il piano degli studi per l'ottenimento del DC è conforme al Piano normativo per le scuole svizzere di commercio emanato dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia) il 9 aprile 1981; e, per quanto attiene alla MPC, esso è conforme al Programma quadro in vigore.

Art. 2 ¹ Il piano delle lezioni settimanali è stabilito come segue, tenendo conto che nei curricula di MPC vale la distinzione tra:

- a) materie fondamentali
- b) materia specifica
- c) materie complementari
- d) insegnamento professionale

Griglia oraria delle lezioni		lingua d'insegnamento	1C	2C		3C	
			tronco comune	DC	MPC	DC	MPC
Materie fondamentali							
Lingue	Italiano	I	5	3	3	4	4
	Tedesco	D	9	6	6	8	8
	Inglese	E	6	4	4	6	6
Società	Storia e istituzioni politiche	I/D	2	1	1	2	2
	Economia aziendale	D	1	2	2	2	2
	Economia politica	D	–	2	2	–	–
	Diritto	I	2	2	2	–	–
Matematica	Matematica	I	–	1	3	–	2
Materia specifica							
	Contabilità finanziaria e analitica	I	4	3	3	–	–
Materie complementari							
	Progetto interdisciplinare		–	–	–	2	2
	Dattilografia/Elaborazione testi/Informatica	I	4	4	4	1	1
	Corrispondenza italiana	I	–	1	1	–	–
	Corrispondenza tedesca	D	–	–	–	1	1
	Corrispondenza inglese	E	–	–	–	1	1
	Geoconomia	D	–	2	2	–	–
	Storia dell'arte	D	–	–	–	2	2
	Letteratura tedesca	D	–	–	–	2	2
	Canto	I	1	1	1	1	1
	Religione	I	1	1	1	1	1
	Ginnastica	I/D	1	1	1	1	1
	Balletto	I	1	1	1	1	1
Totale			37	35	37	35	37
Insegnamento professionale							
	Pratica in azienda		–	Sì	Sì	Sì	Sì

Pratica aziendale

Art. 3 Nel corso del triennio sono organizzati periodi di pratica aziendale allo scopo di fornire competenze che integrano o sostituiscono, in parte, la formazione scolastica. Questi stage obbligatori si svolgono

- a) un mese durante le vacanze estive, dopo il 2C, in aziende attive nel settore economico-commerciale e lo stage è controllato e documentato dalla scuola;

- b) due settimane sia durante il 2C sia il 3C presso l'Azienda di Pratica Commerciale (APC) della SIC Ticino con sede a Bellinzona.

Piano degli studi del CPL

- Art. 4** Il CPL dura un anno; prepara le persone in formazione alla vita professionale, specie nelle professioni che richiedono una buona preparazione scolastica. Esso offre:
- un decimo anno scolastico alle persone in formazione che hanno terminato la 4. media;
 - la possibilità di approfondire la conoscenza del tedesco e dell'inglese, di approfondire la propria lingua madre e di acquisire contemporaneamente una solida formazione generale.

- Art. 5** ¹ Il programma d'insegnamento si prefigge di sviluppare diverse competenze e di consolidare le conoscenze di base:

	ore/settimana
Italiano	5
Tedesco	8
Inglese	6
Matematica	3
Geografia	2
Storia	2
Dattilografia/Elaborazione testi	2
Lavoro manuale	2
Ginnastica/Balletto	2
Canto	1
Religione	1
Educazione alla vita	2
Totale	36

² Nelle lezioni di "Educazione alla vita" vengono:

- insegnati e applicati diversi metodi di studio;
- affrontato e approfondito l'orientamento professionale;
- discussi temi attuali caratterizzanti la vita dei giovani.

³ Durante l'anno è previsto uno stage professionale obbligatorio di una settimana:

- si svolge in primavera, durante il tempo scolastico;
- la famiglia della persona in formazione cerca, di regola, il posto di stage;
- la VE prepara, controlla e valuta lo stage.

Piano degli studi della formazione individualizzata per adulti con moduli personalizzati

- Art. 6** ¹ Gli adulti possono chiedere di essere inseriti in una classe per seguire lezioni nel campo linguistico e/o commerciale.

² L'inizio, la durata, il numero delle lezioni devono essere discussi e concordati con la direzione della scuola, che tiene conto delle esigenze degli utenti e delle possibilità offerte dalla scuola.

³ La persona in formazione riceve un Attestato di frequenza, con o senza le note, che testimonia l'attività svolta.

⁴ La persona in formazione può anche prepararsi agli esami per ottenere i diplomi internazionali di lingue oppure al Certificato svizzero d'informatica per utenti II SIZ, di cui la VE è sede d'esame.

⁵ La persona in formazione paga in contanti, alla fine di ogni mese, tutte le lezioni effettivamente frequentate, secondo un conteggio apposito. Il materiale scolastico non è incluso nel prezzo della lezione fatturata.

CAPITOLO II Ammissione

Ammissione al 1C di lingue e commercio (tronco comune per il curriculum DC e MPC)

Art. 7 ¹ La direzione chiede a ogni candidata all'iscrizione alla VE di sostenere un colloquio con la direttrice; la candidata esibisce i libretti scolastici, che testimoniano l'iter formativo seguito.

² Possono accedere al 1C di lingue e commercio le candidate in possesso della licenza di scuola media:

- a) dopo avere superato l'esame di ammissione obbligatorio di VE;
- b) in casi particolari la direzione può decidere ammissioni senza esami.

³ Tutte le nuove persone in formazione devono consegnare alla direzione di VE un certificato medico d'entrata.

Ammissione provvisoria ed eccezionale al corso di lingue e commercio

Art. 8 ¹ Una candidata che non ha superato l'esame di ammissione, ma desidera frequentare VE, soprattutto per approfondire le proprie conoscenze linguistiche, può essere ammessa dalla direzione con lo statuto di *uditrice*. Se al termine del primo o del secondo semestre la persona in formazione raggiunge la promozione, la direzione può ammetterla alla frequenza regolare dei corsi.

² Una persona in formazione con lo statuto di *uditrice*, previa richiesta alla direzione, può presentarsi tramite la VE agli esami esterni per ottenere il ZdfB, il FCE, il SIZ, a condizione che la direzione ritenga adempiuti i requisiti per la sua iscrizione e la iscriva come propria candidata.

Ammissione al 2C e al 3C – ciclo DC

Art. 9 ¹ Accedono automaticamente al 2C rispettivamente al 3C, ciclo diploma, le persone in formazione promosse alla fine del 1C rispettivamente del 2C di VE.

² Persone in formazione presso un'altra SMC riconosciuta dall'UFFT possono accedere al 2C rispettivamente al 3C se hanno raggiunto la promozione; previa verifica della preparazione linguistica della candidata da parte della direzione di VE.

³ La direzione di VE può concedere il passaggio dal ciclo MPC al ciclo DC, previo un colloquio e la richiesta scritta della persona in formazione o del suo rappresentante legale, a condizione che la persona in formazione soddisfi le condizioni di promozione nel ciclo DC.

Ammissione al 2C e al 3C – ciclo MPC

Art. 10 ¹ Accedono al 2C, ciclo MPC, solo le persone in formazione che lo chiedono per iscritto e che soddisfano i requisiti per accedere a questo curriculum.

² Accedono automaticamente al 3C, ciclo MPC, le persone in formazione promosse alla fine del 2C, ciclo MPC.

Ammissione in casi particolari al curriculum DC e MPC

Art. 11 La direzione decide sulle ammissioni a qualsiasi anno (ciclo DC e MPC) in casi particolari, previa analisi del dossier, se necessario mediante esami integrativi.

Organizzazione degli esami di ammissione

Art. 12 Gli esami d'ammissione e quelli integrativi sono organizzati dalla direzione di VE, di regola, nei mesi di maggio e giugno, prima della chiusura dell'anno scolastico.

Ammissione al CPL

- Art. 13** ¹ La direzione chiede a ogni candidata all'iscrizione alla VE di sostenere un colloquio con la direttrice; la candidata esibisce i libretti scolastici, che testimoniano l'iter formativo seguito.
- ² La direzione di VE valuta le candidature e decide in modo autonomo di tutte le ammissioni. Non ammette candidate che non abbiano conseguito la licenza di Scuola Media, oppure quelle che hanno frequentato il Corso pratico.
- ³ Tutte le nuove persone in formazione devono consegnare alla direzione di VE un certificato medico d'entrata.

CAPITOLO III Note e promozione

Generalità

- Art. 14** ¹ Le note vanno dall' 1,0 al 6,0; la nota migliore è il 6,0; la peggiore l' 1,0; il 4,0 significa la sufficienza; è ammesso l'uso dei mezzi punti, fatte salve le disposizioni dell'Ordinanza sulla maturità professionale.
- ² Le persone in formazione sono obbligate a tenere aggiornato un quaderno personale delle note ottenute.
- ³ Il quaderno delle note:
- è preparato dalla VE ed è consegnato alla persona in formazione all'inizio dell'anno scolastico;
 - è fatto firmare regolarmente dal rappresentante legale della persona in formazione;
 - serve per le comunicazioni che intercorrono tra il rappresentante legale e VE;
 - è regolarmente controllato dalla docente di classe.
- ⁴ L'anno scolastico è suddiviso in due semestri e segue il Calendario scolastico ufficiale del Cantone Ticino.

Assegnazione delle note

- Art. 15** ¹ Le note del 1. e del 2. semestre sono assegnate dai docenti della materia, prima della riunione del consiglio di classe.
- ² Se l'insegnamento è impartito da più docenti, le note del 1. e 2. semestre sono concordate fra gli stessi.
- ³ Al termine del 1C, del 2C e del 3C sono previste note finali in ogni materia; la promozione e l'ammissione al curriculum di diploma rispettivamente al curriculum di MPC è decisa sulla scorta delle note finali.
- ⁴ Al termine del 1C la nota finale di materia è la media tra la nota del primo semestre e la nota del secondo semestre, arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre.

⁵ Al termine del 2C e del 3C:

a) curriculum DC:

- la nota finale nelle materie che non prevedono esami finali è la media tra la nota del primo semestre e la nota del secondo semestre, arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre. Quando è il caso essa è contrassegnata con la sigla "ND" (Nota di diploma).
- la nota finale nelle materie che prevedono esami finali è decisa secondo quanto previsto all'articolo 23 del presente Regolamento. Essa è contrassegnata con la sigla "ND" (Nota di diploma).

b) curriculum di MPC:

- la nota finale nelle materie che non prevedono esami finali è la media tra la nota del primo semestre e la nota del secondo semestre, arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre;
- la nota finale nelle materie che prevedono esami finali è decisa secondo quanto previsto all'articolo 30 del presente Regolamento. Essa è contrassegnata con la sigla "ND" (Nota di Diploma).

c) Per alcune materie del 2C e 3C sono previste, al termine del secondo semestre, gli esami interni (SP); essi contano, nella materia di riferimento, nella misura di 1/3 nella media del secondo semestre.

⁶ Le note di *condotta*, di *applicazione* e di *ordine* sono proposte dalla docente di classe, discusse e decise durante il consiglio di classe alla fine del primo e del secondo semestre; esse tengono conto del comportamento, dell'impegno e dell'ordine mostrato dalla persona in formazione sull'arco di tutto il semestre, tenendo conto anche della vita nel collegio. Le note assegnate prevedono il mezzo punto (0.5) e il quarto di punto (0.25 e 0.75).

⁷ Se un docente non può assegnare una nota semestrale nel primo semestre deve motivarlo per iscritto; in caso di mancata assegnazione della nota del primo semestre, il docente si deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la materia di quel semestre durante il secondo semestre.

⁸ La direzione di VE consegna la pagella finale e i diplomi solo se ogni debito (fatture ecc.) con VE è stato saldato dalla famiglia della persona in formazione o dalla persona in formazione medesima.

Note di tedesco e inglese

Art. 16 ¹ La nota della pagella scolastica di tedesco e di inglese nel 1C e 2C è la media al mezzo punto superiore tra le seguenti competenze:

- a) lettura e pronuncia;
- b) conversazione;
- c) grammatica;
- d) ortografia.

³ La nota della pagella scolastica di tedesco e di inglese nel 3C è la media al mezzo punto superiore tra le seguenti competenze:

- a) conversazione;
- b) ascolto;
- c) lettura e lessico;
- d) produzione scritta.

Promozione nel corso triennale, ciclo DC

Art. 17 ¹ La persona in formazione è promossa da una classe all'altra nel curriculum DC a condizione che al termine del 2. semestre:

- la media delle note sia almeno del 4.0;
- vi siano al massimo tre note insufficienti;
- lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.0 non superi complessivamente 2.0 punti.

² Nelle lingue straniere la nota considerata per la promozione è la nota media, arrotondata al mezzo punto superiore, calcolata sulle quattro posizioni esposte nella pagella.

³ Le note della "pratica in azienda", della ginnastica e del balletto non vanno comprese nel numero delle insufficienze e non sono considerate nel computo della media generale.

⁴ Per la religione e il canto non sono assegnate note; tuttavia ne viene indicata la frequenza.

⁵ La mancata assegnazione della nota in una materia obbligatoria nel secondo semestre comporta la *non* promozione.

Promozione dal 1C al 2C, ciclo MPC

Art. 18 ¹ La persona in formazione promossa al termine del 1C può chiedere in forma scritta l'ammissione al 2C, ciclo MPC, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- la media delle note sia almeno del 4.5;
- vi siano al massimo due note insufficienti;
- lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.0 non superi complessivamente 2.0 punti;
- la nota di contabilità sia almeno 4,5.

² Nelle lingue straniere la nota considerata per la promozione è la nota media, arrotondata al mezzo punto superiore, calcolata sulle quattro posizioni esposte nella pagella.

³ Le note di ginnastica e di balletto non sono comprese nel numero delle insufficienze e non sono considerate nel computo della media generale.

⁴ Per la religione e il canto non sono assegnate note; tuttavia ne viene indicata la frequenza.

⁵ La mancata assegnazione della nota in una materia obbligatoria nel secondo semestre comporta la *non* promozione.

Promozione dal 2C al 3C, ciclo MPC

Art. 19 ¹ La persona in formazione promossa al termine del 2C è ammessa al 3C, ciclo MPC, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- la media delle note sia almeno del 4.0;
- vi siano al massimo due note insufficienti;
- lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.0 non superi complessivamente 2.0 punti.

² Nelle lingue straniere la nota considerata per la promozione è la nota media, arrotondata al mezzo punto superiore, calcolata sulle quattro posizioni esposte nella pagella.

³ Le note della "pratica in azienda", della ginnastica e del balletto non sono comprese nel numero delle insufficienze e non sono considerate nel computo della media generale.

⁴ Per la religione e il canto non sono assegnate note; tuttavia ne viene indicata la frequenza.

⁵ La mancata assegnazione della nota in una materia obbligatoria nel secondo semestre comporta la *non* promozione.

Ripetizione dell'anno scolastico

Art. 20 ¹ Le persone in formazione che alla fine del 1C rispettivamente del 2C hanno 5 o più insufficienze possono essere escluse dalla ripetizione su decisione della direzione della scuola, sentito il parere del consiglio di classe.

² La ripetizione della medesima classe è consentita una sola volta.

CAPITOLO IV

Diploma di commercio e Attestato di maturità professionale commerciale

Materie d'esame di diploma, ciclo DC e MPC

Art. 21 ¹ Per ottenere il Diploma di commercio la persona in formazione deve sostenere i seguenti esami:

- a) scritti e orali in: italiano, tedesco, inglese;
- b) scritti in: contabilità, economia aziendale, diritto.

² Inoltre, nell'ambito del secondo semestre del 2C, la candidata sostiene le prove scritte (SP) di:

- a) corrispondenza italiana;
- b) grammatica tedesca.

³ Nell'ambito del secondo semestre del 3C sostiene le prove scritte di:

- a) corrispondenza inglese;
- b) letteratura tedesca.

⁴ In casi particolari la direzione di VE può imporre SP anche in altre materie.

Materie del ciclo DC e del Diploma di commercio

Art. 22 ¹ Sul diploma di commercio figurano le note:

- a) delle materie fondamentali: italiano, tedesco, inglese, storia e istituzioni politiche, economia aziendale, economia politica e diritto;
- b) della materia specifica: contabilità finanziaria e analitica;
- c) delle materie complementari: geoeconomia, informatica, dattilografia/elaborazione testi, corrispondenza italiana, corrispondenza tedesca, corrispondenza inglese, letteratura tedesca e storia dell'arte;
- d) le valutazioni della "pratica in azienda".

² Sul diploma di commercio:

- a) è indicato il titolo del "Progetto didattico interdisciplinare" (PDI), le materie coinvolte e la nota finale (al mezzo punto);
- b) sono indicate esplicitamente le materie il cui insegnamento è stato impartito in tedesco;
- c) è indicato quando gli esami dello ZDfB e del FCE sostituiscono gli esami interni;
- d) sono indicate quante settimane di pratica in ufficio sono state assolate durante il triennio di formazione.

³ Le note di diploma delle materie seguenti: economia politica, diritto, contabilità finanziaria e analitica, geoeconomia, dattilografia/elaborazione testi e corrispondenza italiana sono assegnate alla fine del secondo corso.

⁴ Le note delle materie seguenti figurano solo nei libretti scolastici e non sul diploma di commercio: ginnastica e balletto.

Calcolo delle note del diploma di commercio, ciclo diploma

Art. 23 ¹ Le note degli esami scritti e orali sono espresse con punti interi o mezzi punti.

² La media generata da una prova scritta e da una prova orale di uno stesso esame è arrotondata al mezzo punto superiore.

³ Le note di DC sono così composte:

- a) materie che prevedono o l'esame scritto o l'esame orale: media al mezzo punto superiore tra la nota d'esame e la media arrotondata a un decimale delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio;
- b) materie che prevedono l'esame scritto e l'esame orale: media al mezzo punto superiore tra la nota dell'esame (orale/scritto) e la media arrotondata a un decimale delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio;
- c) materie: tedesco e inglese: la nota dell'esame internazionale (ZDfB o FCE, convertite secondo le disposizioni federali in vigore) sostituisce l'esame interno;
- d) materie che non sono oggetto d'esame: media arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre;
- e) "Pratica in azienda": la nota è ottenuta presso l'Azienda di pratica commerciale (APC); essa risulta dalla media tra le note che figurano sulla pagella alla fine del 2C e del 3C, arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del 3C.

Progetto didattico interdisciplinare (PDI), ciclo DC e MPC

Art. 24 ¹ La persona in formazione nel ciclo DC rispettivamente in MPC deve elaborare un PDI.

² Il PDI:

- a) coinvolge due o più materie, di cui almeno una fondamentale; esso tratta tematiche che evidenziano il carattere interdisciplinare e le interconnessioni tra le materie;
- b) è valutato sulla base di criteri stabiliti dalla direzione, conformemente alle disposizioni emanate dalla Divisione della formazione professionale;
- c) è valutato con note intere e mezzi punti;
- d) se la nota del PDI è insufficiente la direzione di VE assegna alla persona in formazione un termine non prorogabile per la rimediazione.

³ La persona in formazione che:

- non consegna il PDI entro la scadenza prevista;
- non ottiene una nota almeno sufficiente (4.0) dopo la rimediazione;

è esclusa dagli esami di MPC ma, se soddisfa tutte le condizioni previste, è ammessa agli esami di diploma, ciclo diploma.

⁴ La candidata ottiene la MPC quando avrà elaborato, seguendo le disposizioni della direzione di VE, un PDI valutato con la nota minima 4.0.

Condizioni per l'ottenimento del diploma di commercio

Art. 25 ¹ Il diploma, ciclo di diploma, è ottenuto se:

- a) non ci sono più di tre insufficienze nelle materie di diploma;
- b) la somma dei punti mancanti nelle materie insufficienti non supera due punti;
- c) la media generale è almeno 4.0.

² La mancata assegnazione di una nota comporta automaticamente la non assegnazione del diploma.

Ripetizione degli esami di diploma, ciclo diploma

- Art. 26** ¹ Al termine del 2C la direzione di VE valuta la situazione di ogni persona in formazione sulla scorta delle note del secondo semestre e delle note finali attribuite dopo gli esami.
- ² L'ammissione in 3C avviene solo se la persona in formazione ottempera i requisiti posti per l'ottenimento del diploma.
- ³ La persona in formazione che presenta un profitto insufficiente al termine del 2C ha il diritto di ripetere la classe una sola volta.
- ⁴ Al termine del 3C la persona in formazione che non ha superato gli esami può ripresentarsi agli stessi al più presto dopo un anno. Se non li supera per la seconda volta, è riammessa per la terza e ultima volta trascorso un ulteriore anno dalla ultima sessione di esami sostenuta.
- ⁵ Nel caso in cui la preparazione alla ripetizione dell'esame avviene frequentando nuovamente le lezioni regolari, nel computo della nota finale della materia si considerano le nuove note ottenute.
- ⁶ La persona in formazione che svolge gli esami di riparazione senza seguire l'insegnamento scolastico riceve la nota sulla scorta del solo risultato dell'esame.
- ⁷ Nelle materie che non sono state oggetto d'esame, la nota di materia insufficiente può essere sostituita dalla nota conseguita frequentando regolarmente le lezioni durante l'anno di ripetizione oppure sostenendo un esame di riparazione.
- ⁸ La ripetizione degli esami concerne tutte le materie, comprese quelle che terminano nel 2C, nelle quali è stata ottenuta una nota insufficiente.
- ⁹ La direzione della scuola decide in merito ad eventuali eccezioni.
- ¹⁰ Per la ripetizione di ogni esame, la scuola riscuote una tassa d'esame.

Attribuzione del diploma, ciclo di MPC

- Art. 27** La persona in formazione che ha superato gli esami previsti alla fine del 3C, ciclo MPC, ottiene anche il diploma di commercio in cui vengono esposte le note del curriculum di MPC.

Materie d'esame per l'attestato di MPC

- Art. 28** Per ottenere la MPC la persona in formazione deve sostenere i seguenti esami:
- a) scritti e orali in: italiano, tedesco, inglese, storia, lavori pratici (alla fine del MPC4)
 - b) scritti in: contabilità, diritto, economia aziendale, matematica.

Materie dell'attestato di MPC

- Art. 29** ¹ Nell'attestato di MPC, rilasciato alla fine dello stage in azienda della durata minima di 39 settimane, figurano le note delle materie previste dall'Ordinanza federale in vigore.
- ² Sull'attestato MPC figurano le note:
- a) materie fondamentali: italiano; tedesco; inglese; storia e istituzioni politiche; economia aziendale/economia politica/diritto; matematica;
 - b) materia specifica: contabilità finanziaria e analitica;
 - c) materie complementari: informatica; elaborazione testi e corrispondenza italiana, tedesca e inglese; geoeconomia; storia dell'arte e letteratura tedesca;
 - d) Lavori pratici.

³ Sull'attestato MPC:

- figura il titolo del "Progetto didattico interdisciplinare", le materie coinvolte e la nota finale (espressa al mezzo punto);
- sono indicate le materie insegnate in tedesco;
- è indicato se gli esami del ZDfB e del FCE sostituiscono gli esami interni;
- sono indicate le materie che contano doppio (Economia aziendale, Diritto e Lavori pratici).

Calcolo delle note dell'attestato di MPC

Art. 30 ¹ Le note degli esami scritti e orali sono espresse con punti interi o mezzi punti.

² La media generata da una prova scritta e da una prova orale di uno stesso esame è arrotondata al mezzo punto superiore.

³ Le note di MPC sono così composte:

- a) materie che prevedono o l'esame scritto o l'esame orale: media tra la nota d'esame e la media al decimo delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio, arrotondata a un decimale;
- b) materie che prevedono l'esame scritto e l'esame orale: media al mezzo punto superiore tra la nota dell'esame (orale/scritto) e la media al decimo delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio, arrotondata a un decimale;
- c) materie: tedesco e inglese: la nota dell'esame internazionale (ZDfB o FCE, convertite secondo le disposizioni federali in vigore) sostituisce l'esame interno;
- d) economia aziendale/economia politica/diritto: media arrotondata a un decimale tra:
 - economia aziendale (conta due volte): media al mezzo punto superiore tra le note dei due semestri del 3C e la nota d'esame;
 - diritto (conta due volte): media al mezzo punto superiore tra le note dei due semestri del 2C e la nota d'esame;
 - economia politica (conta una volta): media tra le note dei due semestri del 2C arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre;
- e) geoeconomia: media tra le note dei due semestri del 2C arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre;
- f) informatica: media tra le note dei due semestri del 3C arrotondata al mezzo punto per eccesso o per difetto, tenendo conto, di regola, del profitto del secondo semestre;
- g) elaborazione testi e corrispondenza nelle tre lingue di studio: media al decimo di punto tra le note finali di dattilografia/elaborazione testi (2C), di corrispondenza italiana (2C), corrispondenza tedesca (3C) e di corrispondenza inglese (3C);
- h) storia dell'arte e letteratura tedesca: media tra le note finali del 3C, arrotondata a un decimale;
- i) La nota assegnata nella materia "Lavori pratici", al termine dello stage in azienda della durata minima di 39 settimane, conta doppio per la media dell'attestato di MPC;
- j) Nella determinazione del numero delle materie insufficienti e nel calcolo dello scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0, la nota della materia "Lavori pratici" conta, per contro, solo una volta.

Condizioni per l'ottenimento dell'attestato federale di MPC

Art. 31 ¹ Le condizioni per il superamento degli esami di MPC sono quelle previste dall'ordinanza in vigore:

L'esame di MPC è superato quando:

- a) la media complessiva finale delle note sia di almeno 4.0;
- b) vi siano al massimo due note insufficienti;
- c) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.0 non superi complessivamente 2,0 punti.

² A chi non ha superato gli esami di maturità professionale viene rilasciato il diploma di commercio, ciclo diploma, se tutte le condizioni previste per il suo ottenimento sono soddisfatte.

³ Per il rilascio del diploma di commercio, ciclo diploma, le note sono espresse al mezzo punto superiore in base a quanto previsto nell'articolo 23.

⁴ Insuccesso agli esami finali di MPC: la direzione rilascia alla candidata una comunicazione comprendente le note dalla quale risulta la bocciatura nel ciclo di MPC.

Ripresa note da attestati internazionali di lingue per il Diploma di commercio e per l'Attestato MPC

Art. 32 ¹ La VE ha deciso di sostituire gli esami interni con gli esami esterni per l'ottenimento del "Zertifikat Deutsch für den Beruf" (ZDfB) e del "First Certificate in English of the University of Cambridge" (FCE).

² La procedura scelta vale per tutte le persone in formazione a VE.

³ I diplomi esterni di lingua conseguiti sono menzionati sul diploma di commercio e sull'attestato MPC.

⁴ La direzione della scuola può autorizzare la ripresa di note, acquisite prima dell'inizio degli esami scolastici, nell'ambito di certificati internazionali di lingue riconosciuti dalla CFMP. La scuola verifica se la lingua cui fa riferimento il diploma è stata poi effettivamente utilizzata a un livello adeguato nella pratica nel periodo susseguente al conseguimento del diploma.

⁵ La persona in formazione che vuole beneficiare della ripresa di una o più note, lo domanda, in forma scritta, alla direzione della scuola e fornisce la documentazione originale a sostegno della sua richiesta.

⁶ Le note di esami esterni di lingua non possono essere oggetto di ricorso.

Ripetizione degli esami di MPC

Art. 33 ¹ La persona in formazione che non ha superato gli esami ha il diritto di ripeterli una sola volta. La ripetizione concerne tutte le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente; sono comprese le materie che hanno avuto esito insufficiente al termine del 2C.

² Nelle materie in cui l'esame viene ripetuto, la nota finale è la media del risultato dell'esame, senza tenere conto della nota della materia.

³ Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia insufficiente è sostituita da una nota finale assegnata sulla base di un esame.

⁴ Quando la preparazione alla ripetizione dell'esame avviene frequentando nuovamente le lezioni regolari di maturità professionale, nel computo della nota finale della materia si considerano le nuove note ottenute.

⁵ La candidata che non ha superato gli esami previsti al termine del 3C del ciclo di MPC può chiedere di ripetere l'ultimo anno come studente regolare; le valutazioni acquisite nell'anno di ripetizione sostituiscono automaticamente quelle ottenute nell'anno precedente non superato.

CAPITOLO V Assenze e sanzioni disciplinari

Obbligo di frequenza

Art. 34 ¹ La frequenza alle lezioni previste dai vari cicli di studio è obbligatoria.

² In caso di frequenza inferiore all'85 % delle lezioni dispensate in una materia e/o nel corso di un anno scolastico, la direzione della scuola può escludere la persona in formazione dagli esami finali scolastici o, per gli anni intermedi, può imporre la ripetizione dell'anno scolastico.

³ Nel CPL, in caso di frequenza inferiore all'80 % delle lezioni per semestre, la persona in formazione riceve solo una dichiarazione di frequenza, senza l'assegnazione delle note di profitto, per tale semestre.

⁴ La direzione di VE decide in caso di presentazione di Certificati medici o in merito a casi particolari.

Assenze

Art. 35 ¹ Permessi speciali per assentarsi dalla scuola devono essere chiesti in anticipo dalla persona in formazione e discussi con la direzione.

² Le assenze devono essere giustificate per iscritto (utilizzando l'apposito modulo) al rientro a scuola o, al più tardi, entro tre giorni dal rientro. Le assenze non giustificate entro il termine fissato, oppure le assenze non autorizzate dalla direzione di VE sono considerate arbitrarie.

³ Le assenze arbitrarie implicano, di regola, la nota insufficiente in condotta al termine del semestre di riferimento.

⁴ Per le assenze dovute a malattia o a infortunio superiori a 14 giorni è richiesto un certificato medico.

⁵ Il certificato medico è in ogni caso obbligatorio per la riammissione a VE dopo una malattia infettiva.

⁶ Nel caso di incapacità a frequentare le lezioni di educazione fisica (ginnastica e balletto) per ragioni di salute la presentazione del certificato medico:

- a) non è necessaria se l'impedimento fisico è manifesto;
- b) è necessario se l'impedimento non è manifesto e si protrae per un periodo superiore ai 14 giorni.

Sanzioni disciplinari

Art. 36 ¹ Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione è oggetto di un colloquio chiarificatore tra la docente, la docente di classe e l'allieva stessa. La docente di classe, tenuto conto della natura e della gravità dell'accaduto, informa o richiede l'intervento della direzione che, valutato il caso prevede un colloquio con i detentori dell'autorità parentale e con la persona in formazione.

² In caso d'indisciplina, di insubordinazione e/o di atteggiamenti incompatibili con i principi educativi vigenti a VE, tenuto conto dei colloqui svolti e considerata la gravità dei fatti, la direzione di VE può adottare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- una tassa di CHF 5.00 da versare in contanti da devolvere in beneficenza;
- un lavoro manuale utile per l'istituto;
- l'ammonizione, con comunicazione scritta ai rappresentanti legali;
- sospensione dalla scuola, con allontanamento da VE, fino a dieci giorni, previo colloquio con i detentori dell'autorità parentale;
- esclusione dall'istituto, con conseguente bocciatura dell'anno scolastico.

³ Le sanzioni che prevedono la sospensione e l'esclusione sono iscritte sulla pagella della persona in formazione.

⁴ A Villa Erica sono vietati: il fumo, le bevande alcoliche o contenenti alcool, ogni forma di sostanza stupefacente. Chi fosse in possesso di sigarette, le deve consegnare; esse saranno custodite in un apposito armadio e restituite per le uscite autorizzate. La persona in formazione che non rispetta le disposizioni, è passibile di:

- a) sospensione dalla scuola, con allontanamento da VE, fino a dieci giorni, se non ha consegnato le sigarette;
- b) esclusione dall'istituto, con conseguente bocciatura dell'anno scolastico, se ha fumato sigarette nel comprensorio della scuola o è in possesso di sostanze stupefacenti.

⁵ L'uso dei telefonini e di altri mezzi di comunicazione elettronica è permesso solo durante il tempo libero al termine delle lezioni giornaliere; negli altri momenti devono essere depositati in un apposito armadio. In caso di trasgressione, alla persona in formazione viene confiscato l'apparecchio per un mese; esso è conservato presso la direzione di VE.

⁶ L'uso dei lettori MP3 e altri apparecchi elettronici simili non è permesso né durante le lezioni né durante le ore di studio organizzato.

⁷ L'adozione di una sanzione disciplinare implica, di regola, un congruo abbassamento della nota di condotta per il semestre di riferimento.

Azioni illecite durante l'anno scolastico rispettivamente durante gli esami finali

Art. 37 ¹ Azioni illecite (copiature, suggerimenti a terzi ecc.) compiute durante i lavori di verifica con nota o esami, rispettivamente nell'elaborazione di ricerche personali, vengono sanzionate dalla docente o applicando una congrua deduzione della nota, oppure assegnando la nota 1.0. La direzione viene informata. L'azione illecita implica anche un congruo abbassamento della nota di condotta.

² L'azione illecita compiuta nel corso di un esame comporta l'esclusione dallo stesso. La ripetizione dell'esame, predisposta dalla direzione della scuola entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, implica per la persona in formazione il pagamento di una tassa conseguente all'organizzazione della nuova prova.

³ In caso di azioni illecite giudicate particolarmente gravi dalla direzione, l'esclusione può comportare la ripetizione dell'ultimo anno scolastico oppure la ripetizione di tutti gli esami durante la sessione successiva.

⁴ Un'azione illecita compiuta durante gli esami implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

Danni

Art. 38 Per danni causati volontariamente, per negligenza oppure per uso scorretto di attrezzature o apparecchiature messa a disposizione da VE, la persona in formazione è tenuta al risarcimento integrale o al pagamento delle spese di riparazione.

CAPITOLO VI
Commissione d'esame
Contestazioni in materia di valutazione e assegnazione del DC o della MPC

Commissione d'esame per la MPC

Art. 38 La Commissione d'esame:

- a) ha una funzione di controllo e di garanzia sull'organizzazione, l'esecuzione e la valutazione degli esami, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le disposizioni federali e cantonali in vigore;
- b) viene informata da parte della direzione della scuola sulla pianificazione della sessione d'esame;
- c) si pronuncia sulla designazione degli esperti, che la direzione della scuola propone;
- d) prende conoscenza dei risultati degli esami e, se è necessario, si pronuncia sui casi dubbi;
- e) può essere convocata dalla direzione per discutere le ammissioni di allieve all'insegnamento, la loro promozione o la loro esclusione;
- f) decide quale ultima istanza, fatte salve le disposizioni cantonali in materia, in merito ai ricorsi inoltrati dalle persone in formazione.

Contestazioni in materia di valutazione e assegnazione del DC o della MPC

Art. 39 ¹ In materia di valutazioni il reclamo prima e il ricorso poi sono proponibili soltanto contro le note finali o d'esame.

² Il reclamo è indirizzato, per iscritto e corredato con le motivazioni necessarie, alla direzione di VE entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati.

³ La direzione di VE si pronuncia sul reclamo, sentite le docenti di materia ed eventualmente le esperte d'esame.

⁴ Il ricorso è inoltrato al presidente della Commissione d'esame per il tramite della direzione di VE in forma scritta e motivata, in triplice copia, entro 30 giorni dalla comunicazione negativa concernente il reclamo.

CAPITOLO VII
Disposizioni finali

Entrata in vigore e norme abrogative

Art. 40 Il presente Regolamento con le modifiche apportate:

- a) entra in vigore retroattivamente a partire dall'anno scolastico 2010/2011, anche per le allieve già in corso di formazione;
- b) annulla, sostituendole, tutte le disposizioni precedenti.

Comunicazioni e pubblicazione

Art. 41 Il presente Regolamento:

- a) è consegnato per informazione all'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi della Divisione della Formazione Professionale del Cantone Ticino;
- b) è pubblicato sul sito della Villa Erica (www.villaerica.ch).

Per la Commissione d'esame

Il Presidente:
Domenico Basile
(firma autografa)

La direttrice di VE :
Sr. Sandra Brodmann
(firma autografa)

Locarno, 6 ottobre 2010